Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle Inserzioni)*
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada Val Chero che dalla provinciale Piacenza-Lugagnano, presso Carpineto Piacentino, per la Turca e Rezzan, porta a Badagnano, in provincia di Piacenza, con l'approvazione del relativo tracciato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 dicembre 1952, n. 59, con la quale l'Amministrazione provinciale di Piacenza ha chiesto l'approvazione del tracciato della strada Val Chero che dalla provinciale Piacenza-Lugagnano, presso Carpineto Piacentino, per la Turca e Rezzan, porta a Badagnano, nonchè il passaggio nell'elenco delle strade provinciali della strada suddetta;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visti i voti favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espressi nelle adunanze del 15 dicembre 1953 e dell'8 febbraio 1955, n. 2760 e n. 410;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato relativo alla costruenda strada Val Chero che dalla provinciale Piacenza-Lugagnano, presso Carpineto Piacentino, per la Turca e Rezzan, porta a Badagnano, come dall'allegata corografia che sarà vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La suddetta strada Val Chero è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Piacenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 116

(5216)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Bitti, per Onani, a Lula, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Bitti, per Onani, a Lula;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 813;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Bitti, per Onani, a Lula, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1955
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 357

(5233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale n. 3-bis, presso Ville di Montecoronaro, a Balze di Verghereto, in provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 31 luglio 1954, n. 55, con la quale il Consiglio provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dipartendosi dalla statale n. 3-*bis*, presso l'abitato di Ville di Montecoronaro, termina a Balze di Verghereto;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 27 giugno 1955, n. 1484;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dipartendosi dalla statale n. 3-*bis*, presso l'abitato di Ville di Montecoronaro, termina a Balze di Verghereto, in provincia di Forlì, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1955
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 384

(5238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lentiscosa a Marina di Camerota, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 settembre 1954, n. 447, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lentiscosa a Marina di Camerota;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 13 aprile 1955, n. 978;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Lentiscosa a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1955

(5214)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla statale n. 168, presso Venosa, va alla provinciale n. 8, presso Ripacandida, con diramazione per Ginestra, in provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1951, n. 147, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla statale n. 168, presso Venosa, va alla provinciale n. 8, presso Ripacandida, con diramazione per Ginestra;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1193;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla statale n. 168, presso Venosa, va alla provinciale n. 8, presso Ripacandida, con diramazione per Ginestra, in provincia di Potenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1955
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 383

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1955.

Estensione ai vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro ed agli uomini di fatica di detti Magazzini, del trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1954, n. 767;
Considerato che, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;
Ritenuto che in tale categoria di personale salariato non di ruolo vanno annoverati i vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro e gli uomini di fatica di detti Magazzini, e considerato che ai medesimi in precedenti occasioni sono stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale;
Riconosciuta la opportunità che nei riguardi di detti salariati non di ruolo vengano applicate le provvidenze stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale di un assegno integrativo netto mensile;
Considerato che i vigili fiduciari e gli uomini di fatica vengono assimilati, ai soli fini del trattamento economico loro spettante, ai salariati temporanei di 5ª categoria apprendisti (2ª classe di paga), di cui alla tabella n. 1 dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Decreta:

Ai vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro ed agli uomini di fatica di detti Magazzini, viene concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno integrativo nella misura di L. 5000 nette mensili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1955

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1955
Registro n. 16, *foglio n.* 23

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1955.

Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 21 aprile dello stesso anno, e successive modificazioni, concernente la composizione del Consiglio generale del predetto Ente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 24 stesso mese, relativo alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio generale;
Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue

1. Mazzantini prof. dott. Mario, presidente;
2. Dall'Oglio dott. Giuseppe, direttore generale per gli accordi commerciali, delegato del Ministero del commercio con l'estero;
3. Turano dott. Francesco, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, delegato del Ministero del commercio con l'estero;
4. Cattani dott. Attilio, ambasciatore, direttore generale degli Affari economici, delegato del Ministero degli affari esteri;
5. Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, delegato del Ministero delle finanze;
6. Duce dott. Alessandro, direttore generale delle Pensioni di guerra, delegato del Ministero del tesoro;
7. Pasquale dott. Pompilio, ispettore generale capo per gli affari economici della Ragioneria generale dello Stato, delegato del Ministero del tesoro;
8. Albertario prof. Paolo, direttore generale per la Tutela economica prodotti agricoli, delegato del Ministero dell'agricoltura e foreste;
9. Marinone dott. Franco, direttore generale per il Commercio interno, delegato del Ministero dell'industria e del commercio;
10. Tranchini dott. Silvio, direttore generale per la Navigazione e traffico marittimo, delegato del Ministero della marina mercantile;
11. Branca dott. Luigi, capo del Servizio commerciale e del traffico, delegato del Ministero dei trasporti;
12. Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
13. Miraglia dott. Domenico, direttore generale coordinatore, delegato dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;
14. Vernucci dott. Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano dei cambi;

15. Siglienti avv. Stefano, presidente dell'Associazione bancaria italiana in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

16. Brun ing. Stefano, presidente dell'Unione delle camere di commercio in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

17. Pasquato dott. Michelangelo, della Confederazione generale dell'industria italiana in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

18. D'Ercole dott. Carlo, della Confederazione nazionale coltivatori diretti in Roma, membro del Ministero dell'industria e del commercio;

19. Martelli ing. Pericle, della Confederazione generale italiana del commercio in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

20. Germozzi dott. Manlio, della Confederazione generale dell'artigianato italiano e della Confederazione italiana dell'artigianato in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

21. Ricci avv. Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

22. Bertolini dott. Franco, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

23. Folonari ing. Nino, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

24. Rosasco on.le Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

25. Bonfiglio avv. Giulio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

26. Detassis rag. Leo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

27. Coppo dott. Dionigi, della C.I.S.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

28. Trentin dott. Bruno, della C.G.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

29. Dalla Chiesa dott Enzo, della U.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

30. Azzollini per. agr. Mario, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone di presenza nella misura all'uopo statuita dal decreto Ministeriale del 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1954, n. 48.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1955
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 135. — SCIACCA

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 15548 in data 22 giugno 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento ad altra sede del dott. Perrini Gino, direttore del predetto Ufficio del lavoro e come tale presidente del cennato organismo collegiale, con il signor Passarelli Umberto, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Perrini Gino è sostituito con il sig. Passarelli Umberto, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Torino, n. 3349 in data 21 marzo 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bianchi Stefano rappresentante dei lavoratori richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) con il sig. Revelchione Piero della medesima associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bianchi Stefano è sostituito con il sig. Revelchione Piero quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5282)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Rovigo n. 13543 in data 25 giugno 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Leati Lamberto, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con il sig. Modonesi Ferruccio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Leati Lamberto è sostituito con il sig. Modonesi Ferruccio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cremona n. 18417 in data 28 giugno 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Manfredi Ercole, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il per. agr. Fara Pierluigi della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Manfredi Ercole è sostituito con il perito agr. Fara Pierluigi, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca di registrazione o autorizzazione di specialità medicinali

Elenco n. 2

Lactofagina Alfa, della ditta prof. G. Mezzadroli di Bologna. — Reg. lettera M. I. 29.15.9/002765 — Data: 3 luglio 1941 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 141/R — Data: 23 marzo 1955.

Adital (già *Diavit*), fiale 6×2 cc., della ditta Cons. Sanit. Nazionale di Roma. — Reg. n. 1807 — Data: 5 luglio 1949 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 142/R — Data: 25 marzo 1955.

Peptolacteol, della ditta Lab. C.F. « S. Giorgio » di Torino. — Reg. S. N. — Data 30 aprile 1930 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 143/R — Data: 26 marzo 1955.

Arcavit, della ditta IN.SPE.ME. di Roma. — Reg. lett. M. I. 5.55.295/2340 — Data: 5 aprile 1948 — Applicazione legge: art. 17, n. 1, parte I — Decreto di revoca n. 144/R — Data: 30 marzo 1955.

Divitama, della ditta Canforamina di Padova. — Reg. n. 8349 — Data: 8 novembre 1953 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, parte I — Decreto di revoca n. 152/R — Data 31 marzo 1955.

Bioserina, sciroppo e capsule-fiale (categoria), della ditta Ivel's Italiana di Bologna. — Reg. n. 8497 e n. 8497/A — Data: 29 dicembre 1953 e 3 marzo 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 201/R — Data: 5 aprile 1955.

Pasamin, compresse 100×0,50, fiale 10×10 cc. al 10%, pomata gr. 30, flacone sciroppo gr. 180, della ditta Spemsa di Firenze. — Reg. n. 2349 — Data 19 agosto 1949 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 203/R — Data: 14 aprile 1955.

Asmolimas, della ditta Limas di Milano. — Reg. lett. 004393 — Data: 15 ottobre 1935 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 265/R — Data: 25 maggio 1955.

Sanovatt, della ditta Sisma di Milano. — Reg. n. 8771 — Data: 27 marzo 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 266/R — Data: 25 maggio 1955.

Carbacil, compresse, tavolette vaginali, pomata nasale, della ditta Medix di Milano. — Reg. n. 2793, n. 2793/B e n. 2793/C — Data: 28 dicembre 1949, 18 marzo 1952 e 5 maggio 1953 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 267/R — Data: 25 maggio 1955.

Vitepar Afa, sciroppo flac. gr. 180 (categoria), della ditta Afa di Torino. — Reg. n. 1806/A — Data: 11 novembre 1953 — Applicazione legge: art 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 268/R — Data: 25 maggio 1955.

Asterone Ici, cat. supp. norm. e forti, della ditta I.C.I. di Milano. — Reg. n. 5311/B — Data: 24 marzo 1953 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 269/R — Data: 25 maggio 1955.

Gastropeptina Grenni, della ditta Grunner di Torino. — Reg. S. N. — Data: 10 maggio 1940 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 286/R — Data: 3 giugno 1955.

Cortifosfal, fiale 6×2 cc. da 12 U.C., fiale 3×2 cc. da 20 U.C., della ditta Ist. Opoter. Nazionale di Pisa. — Reg. n. 8877 — Data: 27 aprile 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 305/R — Data: 14 giugno 1955.

Energetico semplice e con stricnina, della ditta Caber di Ravenna. — Reg. n. 2486 — Data 3 ottobre 1949 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 370/R — Data: 8 agosto 1955.

Colloidocalcium Minerva, della ditta Minerva Farmaceutici di Milano. — Reg. n. 7522 — Data: 7 marzo 1953 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 375/R — Data: 17 agosto 1955.

Polivit Sossi, della ditta Bioch. Sossi di Pisa. — Reg. n. 9181 — Data: 4 agosto 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca: n. 376/R — Data: 16 agosto 1955.

Eliton, della ditta Bouty di Milano. — Reg. n. 2830 — Data: 13 gennaio 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 377/R — Data: 16 agosto 1955.

Spavit A, tipo idrosol. gocce e fiale, della ditta S.P.A. di Milano. — Reg. n. 5777 — Data: 12 gennaio 1952 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 378/R — Data: 16 agosto 1955.

Antisteatina Epatica, della ditta Ist. Bioch. Ligure di Genova. — Reg. n. 4531 — Data: 13 febbraio 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 379/R — Data: 16 agosto 1955.

Iodamina, fiale 10×2 cc. con Vit. B_1, della ditta Boniscontro e Gazzone di Torino. — Reg. n. 5886 — Data 26 gennaio 1952 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 380/R — Data: 16 agosto 1955.

Enterolimas, della ditta Limas di Milano. — Reg. S. N. — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca numero 381/R — Data: 16 agosto 1955.

Sedartron B_1, della ditta M. Truini di Roma — Reg. n. 1141 — Data 12 febbraio 1948 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 382/R — Data: 16 agosto 1955.

Fosfovitoarsenocalcio, della ditta A. Paltrinieri di Sorbara (Modena). — Reg. n. 6652 — Data: 5 maggio 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1 — Decreto di revoca n. 383/R — Data: 16 agosto 1955.

(5253)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di quattordici Società cooperative di Roma e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1955, le Società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Ricostruzione Italica », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 marzo 1947, per notaio dott. Raffaello Napoleone;

2) Società cooperativa « Perseverantia », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 dicembre 1941, per notaio dott. Ernesto Alberti;

3) Consorzio cooperative italiano « Ricostruzioni Edilizie Stradali », con sede in Roma, costituito in data 15 aprile 1946;

4) Società cooperativa Edilizia « Parva domus sedapta », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 dicembre 1949, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

5) Società cooperativa « La Sociale Operaia », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 giugno 1946, per notaio dott. Carmelo Russo;

6) Società cooperativa « Rinascita Edile Stradale », con sede in Roma, illegalmente costituita;

7) Società cooperativa « Reduci Edilmeccanici », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 febbraio 1946, per notaio dott. Tito Staderini;

8) Società cooperativa « Città Eterna », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 maggio 1950, per notaio dottor Bruno Pellegrini;

9) Società cooperativa « Il Parallelo », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 giugno 1948, per notaio avvocato Emanuele Dragonetti;

10) Società cooperativa « San Benedetto tra il Clero dell'Abadia di Subiaco », con sede in Subiaco (Roma), costituita con atto in data 13 maggio 1947, per notaio dott. Dante De Sire;

11) Società cooperativa « La Rocca », con sede in Roma, costituita in data 16 dicembre 1948, per notaio dott. Mario Pulcini;

12) Società cooperativa « Marzia », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 aprile 1943;

13) Società cooperativa « Acquisti e distribuzioni calzature », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 gennaio 1945, per notaio dott. Fulgenzio Panzironi;

14) Società cooperativa « Costruzioni edili ferroviarie industriali stradali », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 aprile 1946, per notaio dott. Vladimiro Capasoni.

(5218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 45, foglio n. 157, è stato dichiarato inammissibile, in quanto diretto avverso una nota meramente confermativa di altro provvedimento precedente, il ricorso straordinario prodotto dal dottore Giovanni Cardello in data 18 giugno 1953, avverso il provvedimento con cui non era stato fatto luogo nei suoi confronti al conferimento dell'abilitazione in « clinica oculistica ».

(5301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica di Merano

(Manifestazione del 25 settembre 1955)

Biglietti vincenti a seguito dell'est...zione avvenuta a Merano il 25 settembre 1955 ed esito del « Gran Premio » svoltosi all'Ippodromo di Maia al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 25 settembre 1955 all'Ippodromo di Maia, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Premio L. 100.000.000 al biglietto serie N n. 49770 abbinato al cavallo « Aegior »;

2) Premio L. 15.000.000 al biglietto serie O n. 22024 abbinato al cavallo « Vallone delle Castagne »;

3) Premio L. 6.500.000 al biglietto serie G n. 86873 abbinato al cavallo « Farfatch ».

B) Premi abbinati agli altri ventuno cavalli iscritti al « Gran Premio » aventi diritto ciascuno al premio di L. 1.000.000:

1)	Bigl.	serie	B	n.	10081	12)	Bigl.	serie	G	n.	67536
2)	»	»	B	»	42538	13)	»	»	I	»	00789
3)	»	»	B	»	53522	14)	»	»	L	»	58985
4)	»	»	B	»	82355	15)	»	»	L	»	74251
5)	»	»	C	»	46069	16)	»	»	M	»	76283
6)	»	»	D	»	33786	17)	»	»	M	»	98831
7)	»	»	D	»	45763	18)	»	»	N	»	76510
8)	»	»	E	»	55176	19)	»	»	O	»	08492
9)	»	»	F	»	02850	20)	»	»	P	»	08266
10)	»	»	F	»	12622	21)	»	»	P	»	73617
11)	»	»	F	»	28010						

C) Premi di consolazione: Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 250.000:

1)	Bigl.	serie	A	n.	25734	26)	Bigl.	serie	E	n.	73997
2)	»	»	A	»	31547	27)	»	»	F	»	20541
3)	»	»	A	»	33777	28)	»	»	F	»	22307
4)	»	»	A	»	51217	29)	»	»	F	»	26184
5)	»	»	A	»	56566	30)	»	»	G	»	06109
6)	»	»	A	»	65572	31)	»	»	G	»	31831
7)	»	»	B	»	31389	32)	»	»	G	»	49291
8)	»	»	B	»	51718	33)	»	»	G	»	77374
9)	»	»	B	»	57291	34)	»	»	I	»	82447
10)	»	»	B	»	71634	35)	»	»	L	»	36735
11)	»	»	B	»	72793	36)	»	»	L	»	80915
12)	»	»	B	»	80481	37)	»	»	M	»	43120
13)	»	»	B	»	91927	38)	»	»	M	»	53908
14)	»	»	C	»	44196	39)	»	»	M	»	99197
15)	»	»	C	»	46542	40)	»	»	N	»	03315
16)	»	»	C	»	61827	41)	»	»	N	»	05894
17)	»	»	C	»	67567	42)	»	»	N	»	06946
18)	»	»	C	»	86339	43)	»	»	N	»	50290
19)	»	»	D	»	18592	44)	»	»	N	»	57525
20)	»	»	D	»	23476	45)	»	»	N	»	64242
21)	»	»	D	»	88353	46)	»	»	N	»	78684
22)	»	»	D	»	88676	47)	»	»	O	»	02856
23)	»	»	E	»	03470	48)	»	»	O	»	74437
24)	»	»	E	»	36153	49)	»	»	P	»	58137
25)	»	»	E	»	55901	50)	»	»	P	»	75347

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie N n. 49770 vincente il primo premio L. 1.500.000

2) al venditore del biglietto serie O n. 22024 vincente il secondo premio L. 250.000

3) al venditore del biglietto serie G n. 86873 vincente il terzo premio L. 140.165

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30.000 ciascuno.

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione L. 10.000 ciascuno.

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 29 settembre 1955

p. Il presidente del Comitato generale di direzione
BISOGNO

(5242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Passignano sul Trasimeno

Con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, n. 2422, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Passignano sul Trasimeno, approvato con decreto Ministeriale 16 novembre 1951, è prorogato sino al 31 dicembre 1956.

(5243)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi

Con decreto Ministeriale 29 settembre 1955, n. 2629, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi, approvato con decreto Ministeriale 12 maggio 1949, e prorogato con i decreti Ministeriali 21 marzo 1951 e 30 luglio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(5244)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni (Chieti)

Con decreto Ministeriale 29 settembre 1955, n. 2729, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni, approvato con decreto Ministeriale 13 giugno 1949, e prorogato con il decreto Ministeriale 12 giugno 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(5245)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Pontecorvo

Con decreto Ministeriale 29 settembre 1955, n. 3250, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Pontecorvo, approvato con decreto Ministeriale 14 giugno 1949, e prorogato con il decreto Ministeriale 9 marzo 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(5246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Corniglio, località Beduzzo (Parma), dell'estensione di ettari 345, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: sentiero fra le due quote 920 di Montegrandone;

nord-est: mulattiera che dalla suddetta quota 920 conduce per Torre alla Costa;

sud-est: strada provinciale dalla Costa al ponte del rio Mossale;

sud-ovest: rio Mossale e oltre fino a quota 957;

nord-ovest: mulattiera che dalla strada quota 957 seguendo il confine con Calestano va alla casa di Montegrandone.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Bedonia (Parma), dell'estensione di ettari 550 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: paese Bedonia, incrocio di via Trento con la circonvallazione fino al ponte sul torrente Pelpirana;

ovest: torrente Pelpirana; quota 595; affluente di sinistra del Pelpirana; fontana di Montevacà; ponte della rotabile comunale e Nociveglia sul rio Ponticelli; corso del rio Ponticelli;

nord: quota 1085; strada comunale mulattiera; quota 1085; quota 1192; quota 1172 e quota 1213;

est: da quota 1213 a quota 1151 (sorgente del rio Battaglino) corso del rio Battaglino; confluenza dello stesso col rio di Cavignaga; corso del rio di Cavignaga fino al ponte di Cavignaga; strada comunale dal ponte di Cavignaga a Bedonia.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Berceto (Parma), dell'estensione di ettari 520, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: strada che dal Mulino Fugazzola va a C. Corneglia (da quota 714 a quota 1080);

est: dalla Corneglia al rio dei Sereni fino a quota 1114;

sud: strada che da quota 1114, passando per C. Rimondi porta agli Stabi (quota 833);

ovest: torrente Baganza (da quota 833 a quota 714).

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Colorno (Parma), dell'estensione di ettari 550 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Colorno-Casalmaggiore, dall'incrocio di Sacchetta fino alla strada Viazzano e da questa alla Corte Bernardi;

est: strada dell'argine di Sant'Antonio, dalla Corte Bernardi al podere Monti di Copermio;

sud: dal podere Monti per la Dugara Paganini fino al cimitero di Colorno;

ovest: strada provinciale Colorno-Casalmaggiore, dal cimitero di Colorno fino all'incrocio con la strada Sacchetta.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Tizzano Val di Parma (Parma), dell'estensione di ettari 340, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale di Carrobbio;

ovest-sud-ovest: rio di Bellana e strada comunale Bellana-Musiara Superiore;

est: vecchia strada comunale di Musiara Inferiore ed in parte strada vicinale detta della Cantina.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Neviano Arduini (Parma), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: il tracciato della nuova strada che da Signano porta alla Chiesa di Antreola e strada comunale per Antreola;

nord-ovest: strada comunale Antreola-Mizone-Castelmozzano fino a quota 588 e da qui lungo il costone strada campestre e in linea retta fino a quota 486;

sud-ovest: da quota 486 a quota 477, quindi in linea retta a quota 552 e per la strada campestre alla mulattiera Pietta-Mussatico fino a Mussatico;

est-sud-est: da Mussatico lungo la strada di nuova costruzione al torrente Toccana in località Fornace e alla strada comunale Valtoccana a quota 506; di qui strada campestre per Signano.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Bardi (Parma), dell'estensione di ettari 475, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud-sud-est: strada Bardi-Pione;

nord: strada che dipartendosi dalla strada Bardi-Pione, conduce a Pietracervara e Dorbara;

ovest: strada Costegeminiana.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Tizzano e Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: abitato di Lagrimone per Moragnano indi vecchia strada comunale fino a Rusino; da qui mulattiera che conduce a Scurano, quota 956;

sud-est: da quota 956 seguendo un costone del monte Faino fino alla frazione di Pignone passando per quota 815;

sud: da Pignone strada comunale fino all'incrocio di Antria;

ovest: strada provinciale da Antria a Lagrimone.

(5169)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Roccamontepiano e Fara Filiorum Petri (Chieti), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini.

est: strada statale Chieti-Guardiagrele, dall'incrocio col tratturo Colle Marconi sul ponte Alento, fino al bivio con la carrozzabile Colle Fara; indi detta carrozzabile fino a Fara Filiorum Petri;

sud: tratturo, dall'incrocio con la strada provinciale Fara Filiorum Petri-Pretoro, fino all'incrocio con la strada provinciale Chieti-Roccamontepiano;

ovest: strada provinciale Chieti-Roccamontepiano, dall'incrocio col tratturo, fino all'incrocio col tratturo Colle Marconi;

nord: tratturo Colle Marconi, dall'incrocio della strada provinciale Chieti-Roccamontepiano, fino all'incrocio con la strada statale Chieti-Guardiagrele.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Lama dei Peligni (Chieti), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: colle Quercione, Aradonna, Cresta di Valle Fara San Martino;

nord-est: strada provinciale Lama-Fara San Martino e strada nazionale Frentana;

est: Bocca Valle Sant'Angelo e Piana Gennaro;

sud-est: fossi Barone e Catena;

sud: strada nazionale Frentana Lama dei Peligni-Palena;

ovest: Cresta Valle di Taranta Peligna.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Vasto e Cupello (Chieti), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord-est: strada statale Vasto-S. Salvo, dal bivio col tratturo fino all'incrocio con la carrozzabile Puleree;

sud: carrozzabile Puleree, dall'incrocio con la strada statale Vasto S. Salvo, fino all'incrocio con la strada provinciale S. Salvo-Cupello;

sud-ovest: strada provinciale S. Salvo-Cupello, dall'incrocio con la carrozzabile Puleree, fino all'incrocio col tratturo:

ovest: tratturo, dall'incrocio della strada provinciale S. Salvo-Cupello, fino all'incrocio con la strada statale Vasto-S. Salvo.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale di Montecatini V.C.-Miemo;

est: strada privata di Mocaio;

sud: strada privata di Mocaio; strada campestre La Casanova; strada campestre Sant'Antonio della Leccia; torrente Acquenolo;

ovest: confine con la tenuta di Miemo, strada poderale Frassinello e Cologna.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Pomarance, località San Dalmazio (Pisa), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: torrente Possera; botro delle Fonti; strada vicinale che congiunge con la strada comunale i poderi Apparita, Cortini, Fabbrona; linea retta a nord-est dell'Acquedotto consorziale Volterra-Pomarance distante circa 250 metri; botro del Sabbio, torrente Possera.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), dell'estensione di ettari 520 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Massera e boschi di proprietà del comune di Monteverdi;

est: torrente Masserella;

sud: torrenti Massera e Masserella;

ovest: torrente Massera.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Guardistallo (Pisa), dell'estensione di ettari 330 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Botro delle Bandite;

est: torrente Sterza e limite del comune di Montecatini Val di Cecina;

sud: Botro dello Stento che segna la demarcazione fra la provincia di Pisa e quella di Livorno;

ovest: limite del comune di Casale e Botro delle Acque Salate.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dell'estensione di ettari 623, delimitati dai confini sotto indicati, vengono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini. torrente Pavone e confine Radicondoli-Castelnuovo Val di Cecina-Pomarance; corso del torrente fino al limite del comune di Radicondoli; strada rotabile provinciale Castelnuovo-Radicondoli; da qui detta strada fino a raggiungere il bivio nei pressi dello Stabilimento Larderello S.p.A.; strada rotabile privata che gira a monte della Centrale Geotermoelettrica di Castelnuovo Val di Cecina e ridiscendendo sulla strada Massetana fino al bivio della strada campestre de Gli Scoglietti; questa ultima fino a ritrovare il confine con il comune di Pomarance, passando per il podere Le Franate nei pressi del podere San Paolo; segue il confine sulla cresta del Poggio di Quercetonda per una mulattiera fino a ricongiungersi con il torrente Pavone.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Santa Luce-Ordiano (Pisa), dell'estensione di ettari 652, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale di Orciano, dal Crocino alla frazione di Pieve per una lunghezza di Km. 1,470;

est: dalla frazione di Pieve, botro della Cinquantina, botro di Mandriato fino al Chiaccione Km. 2,180;

ovest: linea retta dal botro di Mandriato alla via carrareccia Pian dei Peri; botro del ricavo; via comunale di stazione S. Luce Km. 1,890;

sud: strada comunale stazione di S. Luce a S. Luce capoluogo Km. 3.850;

nord-est: via provinciale del Commercio, dal capoluogo al Crocino Km. 1,560.

(5221)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 450 circa, compresa nel comune di Caraglio, delimitata dai seguenti confini:

quota 595 a sud di Martinetto Soprano Caraglio, strada comunale Vallera, Roata Barale, strada vicinale Roata Chiabò, continuazione lungo la strada vicinale fino al confine col comune di Bernezzo; lungo detto confine per Ruata Bordiga-Chiabot Chio e cascina Montecrestese fino alla strada statale Cuneo-Caraglio-Dronero; breve tratto lungo detta strada statale fino a quota 566, indi strada vicinale che per Tetto Capella porta a Tetto Barile; quindi attraverso il torrente Grana lungo la strada compestre che da detto Barile va a cascina Sant'Agostino; strada per Ritanolo, Tetto Cussin, Ruata Augeri, cascina Principia e congiungimento lungo la strada vicinale col Martinetto Soprano Caraglio.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 112 circa, compresa nel comune di Cortemilia, località Doglio, delimitata dai seguenti confini:

lungo il confine del comune di Perletto fino al ritano situato oltre la cascina Germano; da qui in linea retta, verso sud, fino al rio della Madonna; lungo detto rio fino a cascina Brazzino; strada per Doglio fino al crocivia; strada per Bruseto fino alla cascina Pace, indi in linea retta verso est fino alla strada per Bruseto; detta strada fino al ritano che da Bruseto (limite nord, Pian del Marino) porta al ritano di Piano del Marino per congiungersi con il confine del comune di Perletto.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nei comuni di Neive e Barbaresco, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Alba-Acqui-bivio Barbaresco; strada provinciale per Barbaresco fino al bivio Mondo; bivio Mondo strada Vicenziana; strada Vicenziana; strada comunale Neive-valle Tanaro-Albesiani-Crocetta-Camposanto-Rondò; da qui per la strada provinciale Acqui-Alba fino al bivio per Barbaresco.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 250 circa, compresa nel comune di Vezza d'Alba, delimitata dai seguenti confini:

via dei due Ponti (Borbore); strada comunale Borbore-Borgonuovo; via Salerio; via San Carlo; piazza San Carlo; via Roma; strada vicinale dei Becchi; strada comunale di San Bernardino; strada comunale delle Sanche; strada comunale da Sanche a Valmaggiore (Pilone) e frazione Cerrati; strada comunale Cerrati-Cascinotto fino alla strada statale n. 29 (Alba-Poirino); strada Alba-Poirino fino alla frazione Borbore.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 425 circa, compresa nel comune di Busca, delimitata dai seguenti confini:

dal Pilone di Sant'Alessio segue la strada per Dronero fino alla strada nuova di Sant'Alessio (Mancine); detta strada fino all'incontro colla Bealera Ceaglia, fino alla cascina Vecchia; indi segue la strada fino al mulino di Castelletto; dal Mulino scavalca il torrente Maira e va al Pilone di Castelletto; di qui segue la strada fino al Pilone Sagrin; indi segue la strada Caraglio-Busca fino al ponte di ferro presso Loreto che scavalca il Maira; segue la strada per i campi che va alla strada vecchia di Sant'Alessio indi ritorna al Pilone di Sant'Alessio.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 2300, compresa nel comune di Casalbordino, delimitata dai seguenti confini:

est: strada provinciale allacciamento alla strada statale n. 16;

nord: strada nazionale Adriatica n. 16;

ovest: strada comunale Santo Stefano e confine del comune di Villalfonsina;

sud: strada comunale San Nicola e Verdugia.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 204 circa, compresa nel comune di Valgrana, delimitata dai seguenti confini:

strada Caraglio-Valgrana, dal confine con il comune di Caraglio, fino alla periferia del concentrico di Valgrana; via Funa; via dei Molini; via Bris fino alla Pianca sul torrente Grana; strada per Cavaliggi; periferia sud-est di Cavaliggi; strada Cavaliggi-Bottonasco passando per Cappella San Rocco, Cappella San Bernardo; case Inaudi e cascina Nuova, fino al confine del comune di Caraglio; da qui lungo detto confine fino all'incontro della strada Caraglio-Valgrana.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Barbaresco, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Pertinace-Treiso-regione Canta; da Canta a Parodi e Cappella Sant'Alessandro; da qui a rio Tinella e Bordino fino a Bongiovanni, da qui a Santo Stefanetto, Castellissano, Ferrere; da Ferrere a Tre stelle e Nicolini; da qui a Pertinace.

(5188)

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 725, compresa nel comune di Castelnuovomonti, località Pietra di Bismantova, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada statale n. 63 che, dall'incontro con la strada comunale per Casale arriva alla strada per il cimitero di Castelnuovomonti;

est: strada comunale per Casale che, partendo dalla strada statale n. 63, passando nei pressi di Fontana Cornia, arriva sul rio Bragazza a quota 730;

sud: rio Bragazza che, dall'incontro con la strada comunale per Casale a quota 730, porta sulla mulattiera che passando dalla Chiesetta situata a quota 764 prosegue fino ad incontrare la strada comunale per Carnola a quota 732;

ovest: strada comunale che, dall'incontro con la mulattiera a quota 732, passando da Carnola e da quote 758, 752, arriva sulla strada del cimitero di Castelnuovomonti, indi prosegue fino alla strada statale n. 63.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Guastalla, delimitata dai seguenti confini:

nord: argine golenale della cinta Bacchi del fiume Po che, partendo dall'incontro con l'argine del torrente Crostolo arriva al Bosco Vela sul confine del comune di Luzzara;

sud-est: strada comunale Cavo-Cava che, partendo dall'argine golenale Bacchi, nei pressi del bosco Velia, arriva sulla strada statale n. 62 lungo l'argine maestro del Po, indi prosegue fino all'incontro con l'argine del torrente Crostolo;

ovest: argine del torrente Crostolo e Crostolina Vecchia che, dalla strada statale n. 62, porta sull'argine golenale Bacchi,

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, dell'estensione di ettari 760 circa, compresa nei comuni di Boscochiesanuova ed Erbezzo, località Vaio dell'Anguilla, delimitata dai seguenti confini:

nord: dall'Alto Vaio dei Modi, mulattiera per fontana Iarbi;

est: da fontana Iarbi, mulattiera per Piani di Folignano, indi per Camporotondo di sotto, malga Masetto di sopra, malga Masetto di sotto, Cason Tanzer fino a contrada Scandole;

sud: da contrada Scandole, carrozzabile per Erbezzo fino a contrada Molino;

ovest da contrada Molino, strada carreggiabile del Vaio dell'Anguilla, mulattiera per contrada Arnezzo, per Valina di sotto fino al sentiero del Vaio dei Modi.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, dell'estensione di ettari 182 circa, compresa nel comune di Cologhola ai Colli, delimitata dai seguenti confini:

nord. strada campestre che conduce dalla località La Decima alla località La Gobetta e quindi fino al Pontesello; di qui strada comunale fino alla località Caneva;

est· fossa consorziale, da località Caneva fino alla strada statale n. 11 (Verona-Vicenza);

sud: strada statale Padana Superiore n. 11 (Verona-Vicenza): strada campestre che collega detta strada con la strada comunale detta dei Naranchi;

ovest strada comunale dei Naranchi fino alla località La Decima.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, dell'estensione di ettari 182 circa, compresa nel comune di Angiari, località La Pioppa, delimitata dai seguenti confini

nord strada consorziale Spazzadore;

est scolo Nichesola:

sud strada comunale Ceriana;

ovest scolo Lavigno.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 600, compresa nel comune di Fàbro, delimitata dai seguenti confini

nord strada Allerona-Fabro, da quota 295 fino a quota 264;

est: strada campestre, da quota 264 fino al fosso Anciola a quota 260;

sud strada campestre, da quota 260 fino al raggiungimento della strada Allerona-Fabro al vocabolo Osteriaccia a quota 384;

ovest. strada Allerona-Fabro, dal vocabolo Osteriaccia a quota 384 fino a quota 295.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 700, compresa nel comune di Baschi, frazione Civitella dei Pazzi, delimitata dai seguenti confini:

nord: fosso delle Corone, dalla strada Baschi-Todi a quota 119 fino all'incontro con il fosso della Ruota; fosso della Ruota fino al vocabolo Santa Caterina a quota 310;

est· strada campestre dal vocabolo Santa Caterina a quota 310, fino all'incontro con il fosso di Colle a quota 419;

sud· strada comunale del Poggio di Baschi da quota 419 fino all'incontro con la strada Baschi-Todi a quota 144;

ovest strada Baschi-Todi, da quota 144 fino all'incontro con il fosso delle Corone a quota 119.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Treviso, dell'estensione di ettari 2500 circa, compresa nei comuni di Crocetta del Montello, Vidor, Moriago, Sernaglia e Volpago del Montello, delimitata dai seguenti confini:

nord: da Abbazia di Vidor, sul ciglione antico del fiume Piave, *segue il limite fra il terreno incolto ed il coltivato nel* greto del fiume, fino al parco del Corpo forestale; costeggia poi il lato nord del parco forestale fino a casa Sartori;

est: da casa Sartori, al ciglio del fiume Piave a Castelviero trasversalmente a tutto il greto del Piave;

sud: dal ciglio del fiume Piave a Castelviero, strada e linea del ciglio pedemontelliana nord fino a Santa Manna-Santa Margherita, fino alla strada vicinale del Fornasier;

ovest. dall'incrocio della strada vicinale del Fornasier con il ciglio del fiume Piave, linea ideale attraverso il greto del fiume Piave fino al punto di partenza, ciglione antico del fiume Piave ad Abbazia di Vidor.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia, e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 215, compresa nel comune di Castelnuovosotto, *località Cogruzzo, delimitata dai seguenti confini:*

nord· strada comunale che dall'incontro con la strada per Cornetole, passando per Villa Cogruzzo e Cà Bertozzi arriva alla strada comunale Cornocchio, indi quest'ultima fino all'incontro con il canale di Castelnuovo;

est: canale di Castelnuovo che dall'incontro con la strada comunale Cornocchio porta sulla via Parmigiana in località Ponti della Bastiglia;

sud· Ponti della Bastiglia, via Parmigiana fino all'incrocio con la strada comunale per Cornetole, nei pressi del capoluogo di Castelnuovosotto;

ovest: strada comunale per Cornetole che, dall'incontro con la via Parmigiana arriva sulla strada per Villa Cogruzzo.

(5158)

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 180 circa, compresa nel comune di Viola, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale dalla frazione Riva alla frazione Bianche di Viola Castello, mulattiera di Farinasso fino alla testata del fosso Menero, Colletto Ravoira, colle della Rama, Cappella San Giacomo, colle di San Giacomo, quota 1092, quota 1090 e, sempre lungo il confine col comune di Priola, fino all'incontro col sentiero per Tetti Legnoli; lungo detto sentiero, *mulattiera a nord di Tetti Legnoli, Seccatoio, indi mulattiera* e sentiero fino alla frazione Riva.

Fino al 30 giugno 1956 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Saluzzo, delimitata dai seguenti confini:

nord-est: dalla frazione San Lazzaro, strada Pagno, regione San Lorenzo;

sud-est da regione San Lorenzo, regione Tampe, Comba Santa Cristina;

sud-ovest: da Comba Santa Cristina, rio Bonera, Castellar;

nord-ovest: da Castellar, strada comunale Valle Bronda, frazione San Lazzaro.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 140 circa, compresa nel comune di Perletto, delimitata dai seguenti confini

rio Tatorba fino alla cascina Tardita in territorio di Perletto; da detta cascina in linea retta fino alla cascina Pansa Domenico ora Vottero; strada comunale per Serole

fino all'incrocio della strada delle Piazze; da detto incrocio in linea retta fino al rio della Madonna; lungo detto rio fino alla direzione della strada poderale della Nonna di proprietà di Gonella e Greco passando sul confine del vigneto e bosco e di lì verso nord-est fino alla strada delle Piazze; detta strada passando per la Cappelletta Gidoro; strada Vezziano fino al crocicchio della strada per Serole, in linea retta per case Vacotti e per Pian dell'Orto fino al rio Tatorba.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 790 circa, compresa nei comuni di Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Cossano-Santo Stefano Belbo; strada comunale che partendo dai pressi del km. 15 raggiunge C. Boschi; costone fino a quota 520 di Soperga; linea di cresta e spartiacque fino a C. Mischetto; strada di cresta segnante il confine colla provincia di Asti fino a C. Langa Soprana; strada comunale passante per C. Vola e sponda destra di rio Vola fino all'incrocio del medesimo colla strada provinciale Cossano-Santo Stefano Belbo.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 243 circa, compresa nel comune di Sinio, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte denominato Boschetto lungo la strada comunale Gallo d'Alba-Sinio fino all'incrocio col rio Cavallo; indi risalendo il rio stesso fino al suo esaurimento e di qui in linea retta fino al bivio delle due strade (vecchia e nuova) che da Montelupo portano a Sinio; indi risalendo la strada nuova Sinio-Montelupo fino all'incrocio col confine di Montelupo-Sinio; lungo detto confine fino all'incrocio col rio Brantegna; indi discendendo lungo il rio stesso fino all'incrocio col rio Boschetto; di qui per breve tratto lungo il rio Boschetto e quindi dal confine Sinio-Montelupo fino al ponte Boschetto.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 450 circa, compresa nel comune di Ormea, delimitata dai seguenti confini:

dall'angolo formato da rio Carbonera e la direzione parallela alla strada Porcirette Soprane, fino a raggiungere il Pilone esistente sul lato destro della predetta strada, partendo da Chionea verso Porcirette Soprane; dal citato Pilone, seguendo una linea obliqua, raggiunge la strada sulla Colla Chionea, passando sulla costa Rainara, scende fino al rio Armella che seguito sulla sua destra, cioè verso nord-ovest, giunge fino al rio Valbella; da questo punto seguendo il rio stesso, giunge fino al limite superiore della Vallata di Valbella e seguendo il limite stesso verso il Pizzo di Ormea, raggiunge tale località; dal Pizzo di Ormea scende (a circa 100 metri di distanza dalla costa dell'Alpe degli Archetti) per il predetto Alpe degli Archetti fino ad allacciarsi al rio Carbonera che segue fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Levice, delimitata dai seguenti confini:

da Santa Margherita seguendo il corso principale del fiume Bormida (sponda destra) fino al ponte Levice; segue il rio Simonino-Levice-Binelli fino al Bricco Creusa per poi seguire il ritano Marera fino al confine col comune di Pezzolo V. Uzzone nei pressi di C. Brandis; da qui sempre seguendo il confine col predetto comune per Fornace fino al rio Basinere; segue detto rio fino a quota 761-quota 688 a nord di C. Moglie; indi strada interpoderale per Preizi-Caffi-C. Massaria; indi rio che porta al fiume Bormida in regione Santa Margherita.

(5189)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 giugno 1953, nella zona di Monchiero (Cuneo), dell'estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 giugno 1953, nella zona di Verzuolo (Cuneo), dell'estensione di ettari 350 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 giugno 1953, nella zona di Cortemilia, località Castelmartina-Boschi (Cuneo), dell'estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 giugno 1953, nella zona di Alba e Diano d'Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 557 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 giugno 1953, nella zona di Guarene (Cuneo), dell'estensione di ettari 99 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 maggio 1951 e 13 aprile 1953, nella zona di Pietraporzio (Cuneo), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° giugno 1953, nella zona di Bra e Sanfrè (Cuneo), dell'estensione di ettari 520 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5191)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 luglio 1952, nella zona di Chialamberto (Torino), dell'estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1952, nella zona di Groscavallo (Torino), dell'estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(5293)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Palena (Chieti), della estensione di ettari 1660, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Torricella Peligna (Chieti), della estensione di ettari 770 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 gennaio 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Pomarance (Pisa), della estensione di ettari 325 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di San Giuliano Terme, località Asciano, Agnano e Mezzana (Pisa), dell'estensione di ettari 373, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), della estensione di ettari 730, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 giugno 1953, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Fauglia (Pisa), della estensione di ettari 710 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 giugno 1953, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Pomarance (Pisa), della estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1948, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5190)

La zona di ripopolamento e cattura di Agliè, San Giorgio Canavese, Cuceglio e Vialfrè (Torino), dell'estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Rivoli, Rivalta e Villarbasse (Torino), dell'estensione di ettari 750, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Colleretto Parella, Strambinello, Parella, Loranzè, Vistrorio, Quagliuzzo e Lugnacco (Torino), dell'estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 luglio 1952, viene revocata.

(5294)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli). (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 26 settembre 1955 è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 16 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1951, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli) avente la superficie di mq. 8470,54, riportata in catasto alla particella n. 1876 del foglio n. 73, particella 70, del comune di Scicli, nel senso che l'area citata ha una superficie di mq. 3065,63 ed è inscritta in catasto al foglio n. 73, particella 118, del comune di Scicli.

(5248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11512	275.000 —	Chiappe *Maria Teresa* fu Olimpio, moglie di Cassini Felice Ottavio, dom. in Genova, vincolata per dote.	Chiappe *Federica Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id. (1961)	146	7.250 —	Cordella *Maria-Teresa*, Cosimo, Pantaleo e Anna fu *Alessandro*, minori, sotto la patria potestà della madre Corvino Fedora fu Antonio vedova Cordella, dom. in Vernole (Lecce).	Cordella *Maria*, Cosimo, Pantaleo e Anna fu *Aleardo*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	142299	1.580 —	Cioce *Oronzina* di Lorenzina Giuseppa detta Raffaella, minore sotto la patria potestà della madre, dom. a Trani (Bari).	Cioce *Lorenzina* di Lorenzina Giuseppa detta Raffaella, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4879) Roma, addì 13 maggio 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 10 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,79	624,78	624,78	624,80	624,75	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	630 —	629,75	629,50	629,50	629,58	629,50	629,27	631 —	629,50	629,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,79
Kr. D.	90,52	90,52	90,68	90,60	90,31	90,55	90,63	90,60	90,60	90,55
Kr. N.	87,55	87,57	87,68	87,60	87,51	87,48	87,63	87,60	87,60	87,55
Kr. Sv.	121,25	121,27	121,45	121,38	121,13	120,80	121,46	121,38	121,38	121,35
Fol.	165 05	165,05	165,25	165,25	165,01	164,46	165,40	165,25	165,25	165,20
Fr. B.	12,55	12,55	12,56	12,565	12,545	12,54	12,5575	12,565	12,565	12,55
Fr. Fr.	178 —	178 —	178,25	178,35	178,05	178,10	178,25	178,35	178,35	178,35
Fr. Sv. acc	143,35	143,34	143,40	143,45	143,31	143,357	143,41	143,45	143,45	143,40
Lst	1750,50	1751 —	1752,25	1752,75	1749,25	1750,50	1752,75	1752,75	1752,75	1752,50
Dm. occ.	149,23	149,27	149,48	149,45	149,20	148,80	149,435	149,45	149,45	149,35

Media dei titoli del 10 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,85
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % 1935	92,625
Redimibile 3,50 % 1934	80,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,40
Id. 5 % 1936	93,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	629,385
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,615
1 Kr. Norv.	87,615
1 Kr. Sv.	121,42
1 Fol	165,325
1 Fr. bel.	12,561
1 Fr. Fr.	178,30
1 Fr. Sv. acc.	143,43
1 Lst.	1752,75
1 Marco ger.	149,442

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 229 del 6 ottobre 1955, presso la Borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 7 stesso mese la quotazione del Fr. Sv. libero deve intendersi rettificata in 145,795 anzichè 145,79.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8708/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1896.R/Gab. con cui al sig. Stuffer Giovanni fu Ulrico, nato a Laste (Belluno) il 3 settembre 1886 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stufferi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 maggio 1955 dal sig. Stufferi Carlo di Giovanni, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 settembre 1935, n. 1896/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Stufferi Carlo di Giovanni e di Dapunt Caterina, nato il 13 dicembre 1929 a Castelrotto, viene ripristinato nella forma tedesca di Stuffer.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 settembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1949, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, registro Tesoro n. 18, foglio n. 379, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami e quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che il direttore capo divisione prof. Walter D'Avanzo ha chiesto, per motivi di servizio, di essere esonerato dall'incarico di membro della Commissione medesima e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Nunzio, capo sezione del Ministero del tesoro, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del direttore capo divisione prof. Walter D'Avanzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1955
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 247. — GRIMALDI

(5296)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1954, registro n. 7, foglio n. 216, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 dicembre 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9, foglio n. 369, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere:

1.	Prota Antonio	punti	18,15 su 20	
2.	Gasbarrini Vespasiano	»	16,70 »	(*)
3.	Leonardi Salvatore	»	16,50 »	(*)
4.	Torlone Domenico	»	16,20 »	
5.	Stella Roberto	»	15,75 »	
6.	De Luca Carlo	»	15,50 »	
7.	Emma Gaetano	»	15,00 »	(*)
8.	Petrucci Alberto	»	14,85 »	
9.	Grillo Francesco, orfano di guerra	»	14,50 »	(*)
10.	De Santis Giorgio, nato il 16 marzo 1926	»	14,50 »	(*)
11.	Ventigeno Bruno, nato il 1° marzo 1928	»	14,50 »	
12.	Pirro Aldo	»	14,45 »	
13.	Camporeale Nicola, nato il 20 maggio 1925	»	14,25 »	
14.	Dell'Utri Giuseppe, nato il 19 novembre 1927	»	14,25 »	
15.	Lo Franco Francesco	»	14,10 »	
16.	Cerri Luciano	»	14,00 »	
17.	Gioria Cesare, orfano di guerra	»	13,75 »	
18.	Bindi Paolo	»	13,75 »	(*)
19.	Martorana Rosario	»	13,60 »	(*)
20.	Giorgi Giorgio, orfano di guerra	»	13,50 »	
21.	Urso Francesco	»	13,50 »	(*)
22.	Fortino Giorgio	»	13,35 »	
23.	Fabrizio Dante	»	13,30 »	
24.	Bianco Adriano	»	13,25 »	
25.	Lega Francesco, nato il 28 ottobre 1924	»	13,00 »	
26.	Roncati Edoardo, nato il 16 settembre 1927	»	13,00 »	

Art. 2.

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Prota Antonio
2. Gasbarrini Vespasiano
3. Leonardi Salvatore
4. Torlone Domenico
5. Stella Roberto
6. De Luca Carlo
7. Emma Gaetano
8. Petrucci Alberto
9. Grillo Francesco
10. De Santis Giorgio
11. Ventigeno Bruno
12. Pirro Aldo
13. Camporeale Nicola
14. Gioria Cesare
15. Giorgi Giorgio

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei del concorso stesso, nell'ordine seguente:

1. Dell'Utri Giuseppe
2. Lo Franco Francesco
3. Cerri Luciano
4. Bindi Paolo
5. Martorana Rosario
6. Urso Francesco
7. Fortino Giorgio
8. Fabrizio Dante
9. Bianco Adriano
10. Lega Francesco
11. Roncati Edoardo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1955
Registro n. 1, *foglio n.* 359

(*) Di cui punti 0,50 per la prova facoltativa di arte mineraria.

(5304)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8362 del 18 giugno 1953;

Visto il proprio decreto di pari numero del 29 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati dichiarati vincitori della condotta di Montefiore Conca che precedono in graduatoria il dott. Ottalevi Guido;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il predetto candidato che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato nelle preferenze, la sede di Montefiore Conca;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ottalevi Guido è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Montefiore Conca.

Forlì, addì 26 settembre 1955

Il prefetto: CAMERA

(5310)

PREFETTURA DI CATANIA

Esito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 17330, in data 30 luglio 1951, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1950;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

Raciti Raimondo punti 43,65 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 21 settembre 1955

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto nella frazione di San Giovanni Montebello del comune di Giarre, vacante alla data del 30 novembre 1950, concorso bandito con decreto prefettizio n. 17330, del 30 luglio 1951;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raciti Raimondo è dichiarato vincitore della condotta medica della frazione San Giovanni Montebello del comune di Giarre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 21 settembre 1955

Il prefetto: BELLISARIO

(5200)

PREFETTURA DI SIENA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio 1953, n. 2310, con il quale veniva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Siena;

Visto il decreto prefettizio in data 12 agosto 1955, n. 28518, pubblicato nel n. 200 in data 31 agosto 1955 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, col quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto che il dott. Giulio Barzini si è classificato primo in detta graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli artt. 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giulio Barzini fu Emilio è nominato ufficiale sanitario del comune di Siena.

Il predetto dovrà assumere servizio il giorno 15 ottobre 1955 sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e pubblicato, per otto giorni, all'albo della prefettura di Siena e all'albo pretorio del comune di Siena.

Siena, addì 23 settembre 1955

Il Prefetto

(5202)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.